Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — Roma — Martedì 24 Agosto — Numero 197

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell' Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Con decreto in data 15 agosto 1897, **S. M. il Re** ha incaricato S. E. il Marchese ANTONIO STARRABBA DI RUDINÌ, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, di reggere *per interim* il Ministero della Grazia e Giustizia e dei Culti.

Roma, 24 agosto 1897.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 379 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino conclusa a Firenze il 28 giugno 1897 e le cui ratifiche vennero scambiate il 31 luglio dello stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Cogne, addì 11 agosto 1897.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RUDINÌ.

CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

28 giugno 1897

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella convenzione tra loro stipulata il 27 marzo 1872, e ora prossima a scadere, al fine di viemeglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi, hanno a tale effetto nominato appositi Plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

L'onorevole professore Pasquale Villari, Grande Ufficiale degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, cavaliere dell'ordine civile di Savoja e dell'ordine *Pour le mérite* di Prussia, Vice-Presidente del Senato del Regno, ecc., ecc., e

LA REPUBBLICA DI S. MARINO,

Sua Eccellenza il cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Patrizio di San Marino, Gran Croce decorato del Gran Cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc.

Ministro di Stato, Presidente emerito di Corte di Cassazione, Senatore del Regno d'Italia, ecc. ecc.;

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni:

Art. 1. Le relazioni tra la Repubblica di S. Marino e il Regno d'Italia saranno regolate in generale secondo i principii di amicizia e buon vicinato, ed in particolare secondo le disposizioni della presente convenzione.

Art. 2. — Gli uffiziali consolari debitamente ammessi nei due Stati continueranno a godere del trattamento di cui hanno finora goduto.

Art. 3. — Le sentenze delle autorità giudiziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino, e quelle delle autorità giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione nel Regno, secondo le norme di procedura stabilite dalla rispettiva legislazione.

Art. 4. — Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nel Regno, in conformità dell'art. 3.

Art. 5. — Gli atti e contratti di qualunque natura ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali di uno dei due Stati faranno piena fede ed avranno esecuzione nell'altro senz'altra formalità di legalizzazione, per gli atti e contratti ricevuti in Italia, oltre quella, che è ora prescritta, del Presidente del competente tribunale civile e penale, quando gli atti debbono avere effetto nel Regno ma fuori della giurisdizione in cui furono fatti; e per gli atti e contratti ricevuti nel territorio della Repubblica di San Marino, senz'altra formalità di legalizzazione oltre quella che al detto effetto rimane affidata al Segretario di Stato per gli affari esteri di quello Stato.

Art. 6. — Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari, fatte nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi, saranno eseguite nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta della parte interessata.

Art. 7. — I due Stati si comunicheranno scambievolmente gli atti interessanti lo stato civile, trasmettendo senza spesa e debitamente legalizzate, secondo l'art. 5, le copie degli atti di nascita, di matrimonio e di morte fatti sul loro territorio e concernenti cittadini dell'altro Stato.

Qualora trattisi di matrimonio fra due persone appartenenti a due diversi Comuni, l'atto dovrà essere comunicato in doppia copia.

La trasmissione delle copie degli atti sopra indicati sarà eseguita ogni mese, rispettivamente, per mezzo del Procuratore del Re del tribunale italiano nella cui giurisdizione è posto l'ufficio di stato civile, e del Commissario della legge in San Marino, i quali ne faranno lo scambio fra loro direttamente e li faranno pervenire al competente ufficio di stato civile od a chi ne fa le veci.

S'intende espressamente convenuto che la spedizione o l'accettazione delle copie di tali atti non pregiudicherà le questioni di nazionalità.

Gli atti di stato civile domandati da privati non forniti d'un certificato d'indigenza rimarranno subordinati al pagamento dei diritti esigibili in ciascuno dei due Stati, eccettuato il caso che la necessità della richiesta fatta da una parte all'altra fosse la conseguenza di qualche omissione o ritardo negli scambi regolari che debbono farsi d'ufficio in conformità al presente articolo.

Art. 8. — I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sammarinesi nel Regno godranno reciprocamente del beneficio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, purchè si uniformino alla legge vigente nel luogo ove l'assistenza è domandata.

In tutti i casi il certificato d'indigenza dev'essere rilasciato a chi domanda l'assistenza dall'autorità della sua residenza abituale e debitamente legalizzato dall'autorità competente. Potranno anche essere chieste informazioni alle autorità dello Stato a cui appartiene chi ha fatto la domanda.

I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno ammessi al beneficio della assistenza giudiziaria sono dispensati di pieno diritto da ogni cauzione o deposito che, sotto qualunque denominazione, possa essere richiesto dagli stranieri che piatiscono contro i nazionali, secondo la legislazione del luogo ove l'azione sarà introdotta.

Art. 9. — Le autorità giudiziarie del Regno e quelle della Repubblica corrisponderanno direttamente fra loro per tutto ciò che si riferisce alle rogatorie in materia civile e commerciale, riguardanti citazioni, notificazioni o consegne di atti, giuramenti, interrogatorii, dichiarazioni, esami di testimoni, perizie ed altri atti d'istruzione, o riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei giudicati di cui nell'art. 3, ovvero le garanzie provvisorie.

L'autorità del luogo in cui si deve eseguire la rogatoria provvederà all'esecuzione e trasmetterà gli atti relativi a quella da cui le pervenne la richiesta.

Le spese occorrenti per la esecuzione delle rogatorie sono a carico dello Stato richiedente; quelle riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei suddetti giudicati sono a carico delle parti interessate.

Per tutte le altre materie non specificate nel presente articolo, tanto le autorità giudiziarie quanto le altre autorità e funzionari governativi dei due Stati corrisponderanno fra loro o direttamente o pel tramite dei rispettivi consoli.

Art. 10. — Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnarsi i delinquenti condannati o gli imputati dalle rispettive autorità giudiziarie per reati che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sanmarinese misfatti, colle seguenti condizioni:

1) Per i condannati in contradittorio o in contumacia la pena inflitta deve essere almeno di due mesi di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata;

2) Per gl'imputati o accusati il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore d'un anno di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;

3) In ogni caso il fatto incriminato deve essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la domanda è diretta;

4) Sono esclusi dall'estradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perchè commessi per negligenza o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per l'inosservanza di regolamenti, ordini o discipline; o che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti.

L'estradizione non è ammessa se il reato pel quale è domandata sia considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.

Non sarà considerato come reato politico o fatto connesso a tale reato l'attentato contro la persona del Capo di uno Stato estero, o contro quella di membri della sua famiglia, allorchè questo reato costituisca omicido volontario.

Art. 11. — La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati, o in originale o in copia autentica, dall'autorità giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione.

In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sarà possibile, e ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Resta inteso che la richiesta o la concessione dell'estradizione dovrà essere autorizzata dal Governo dello Stato nel quale l'autorità giudiziaria la richiede o la consente.

Art. 12. — In ogni caso, e specialmente quando vi sia pericolo di fuga, tanto l' autorità giudiziaria richiedente, quanto l'autorità politica dei luoghi limitrofi sono autorizzate a domandare l'arresto provvisorio del condannato o imputato, salvo di presentare nel più breve tempo possibile il documento, giusta il precedente articolo.

Art. 13. — L'obbligo dell'estradizione non si applica ai cittadini dello Stato nel quale si sono rifugiati o che nello Stato medesimo hanno fissato il loro domicilio da dieci anni non interrotti computabili anteriormente alla domanda di estradizione.

Art. 14. — La naturalizzazione posteriore al commesso reato non impedirà l'estradizione del delinquente.

Art. 15. — Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti di reato pel quale, giusta l'art. 10 della presente convenzione, sarebbe ammessa la estradizione, se egli fosse straniero; ma quando si tratti di reato pel quale sia stabilita nella legge anzidetta una pena restrittiva della libertà personale, inferiore nel minimo ai tre anni, non si procede che a querela di parte o a richiesta del Governo nel cui territorio fu commesso il reato.

A tale effetto saranno comunicati dalla Parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se si tratta di un condannato, la copia della sentenza.

Art. 16. — Se per un processo compilato in uno dei due Stati contraenti fosse necessario di confrontare l'imputato coi delinquenti detenuti nell'altro Stato, oppure ottenere prove e documenti giudiziari da questo posseduti, ne sarà chiesta la consegna. Compiuto l'oggetto pel quale la consegna ebbe luogo, saranno restituiti l'imputato e i documenti consegnati.

Lo stesso avverrà nel caso in cui in un reato avranno avuto parte cittadini dei due Stati, i quali sieno poi ritornati nel rispettivo territorio.

Art. 17. — Se una delle Parti contraenti richiederà all'altra la consegna di un delinquente, non suo cittadino, nè domiciliato, che abbia commesso il reato nel territorio di un terzo Stato e contro del quale procede l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, il Governo richiesto si riserva di accogliere, o no, la domanda, prendendo in considerazione i trattati vigenti con altri Stati.

In caso di concorso di domande di estradizione, fatte dallo Stato ove avvenne il reato e da quello in danno di cui fu commesso, il Governo richiesto si riserva di valutare le circostanze del reato e quindi preferire l'una all'altra domanda.

Art. 18. — Il Governo che, giusta i precedenti articoli, sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o imputato non potrà farlo mettere in libertà con un atto di grazia, nè concedergli salvacondotto o impunità, eccettuati quei salvacondotti che si concedono per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali.

I detti salvacondotti, e quelli che fossero per altri fini conceduti, rimangono di nessun valore, quando gl'inquisiti o condannati vengono dall'altro Governo reclamati.

Art. 19. — Saranno pure consegnati il denaro e tutti gli oggetti che si troveranno presso i delinquenti, o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova [al delitto commesso]; come pure le copie degli atti che sieno stati compilati prima della consegna dei delinquenti, corrispondendo per questi il solo costo della scrittura.

Art. 20. — Ritrovandosi presso i delinquenti oggetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno essere loro restituiti senza veruna spesa, dopo averne giustificata la proprietà e quando non saranno più necessari alla prova del reato.

Art. 21. — Non sarà accordata l'estradizione se, incominciato il procedimento e dopo la condanna, il delinquente abbia prescritto l'azione penale o la pena, secondo la legislazione dello Stato richiesto.

Art. 22. — Le autorità giudiziarie dei due Stati sono obbligate a prestarsi scambievolmente per l'esecuzione di rogatorie in materia penale, giusta l'articolo 9, §§ 1 e 2.

Art. 23. — Saranno a carico dello Stato richiedente tutte le spese che occorreranno nel territorio dello Stato richiesto per mantenimento e trasporto di delinquenti, di denaro ed altri oggetti.

Art. 24. — I due Governi si obbligano di comunicarsi reciprocamente e senza spesa le sentenze di condanna per qualsiasi reato che la legge italiana qualifica delitto e la legge di San Marino misfatto, pronunciate dalle autorità giudiziarie rispettive contro i cittadini dell'altro Stato.

La comunicazione sarà fatta direttamente tra le dette autorità giudiziarie dei due Stati, inviando una copia della sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

Art. 25. — I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto riflette la leva e il servizio militare, come gli altri cittadini residenti nel Regno.

Art. 26. — Qualunque militare del Regio esercito italiano o della marina, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, il quale, disertando dal servizio del Governo cui appartiene, si rifugiasse negli Stati dell'altro, dovrà essere immediatamente arrestato, anche senza speciale richiesta, e restituito con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avrà seco asportato nella diserzione.

Art. 27. — Non avrà luogo peraltro la consegna di quei disertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati.

Art. 28. — Tutte le autorità civili e militari dei due Governi saranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine, specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra Parte contraente, e siano immediatamente arrestati.

Art. 29. — Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi dominii.

Art. 30. — Ogni individuo di uno Stato che avrà concorso scientemente ad una diserzione, sia sottraendo il disertore alle ricerche della giustizia, sia favorendone la fuga o somministrandogli alloggio o ricovero, sarà punito colle pene stabilite dal codice penale militare del Regno d'Italia, al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare la sua legislazione, nel senso di non sancire pene inferiori.

Questa disposizione si applica anche a coloro che daranno scientemente ricetto a un disertore.

Art. 31. — Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato, vestiari, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al Corpo cui apparterrà il disertore.

Art. 32. — Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare ed a quelli che in qualunque modo sono costretti di prestare allo Stato un servizio personale, i quali, per sottrarvisi, si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra parte contraente.

Art. 33. — Ciascuno dei Governi contraenti provvederà, a condizione di reciprocità, affinchè i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati che fossero colpiti sul territorio dell'altro da una malattia qualunque e che avessero per conseguenza bisogno di assistenza e di cura, sieno curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti, fino al momento in cui potranno rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento, la cura o la sepoltura di un indigente non sarà esigibile, nè dal Governo, nè dal Comune, nè da altra Cassa qualunque del paese a cui esso appartiene.

I Governi contraenti si riserbano tuttavia il diritto di reclamare il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui l'individuo stesso assistito, oppure le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gli alimenti, fossero in grado di soddisfare le spese fatte per lui dall'ospizio che l'ha raccolto. I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente a rendere in tal caso eseguibile la domanda di rimborso con tutti i mezzi che sono in loro potere e secondo le norme che sono in vigore negli Stati rispettivi.

Art. 34. — I beni di mano-morta, cioè istituti religiosi, parrocchie, confraternite, congregazioni e corporazioni, s'intendono rilevare da quello dei due Stati nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.

Art. 35. — Non vi sarà obbligo di passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

Art. 36. — I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli la di cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere in uno dei due Stati sottoposta a tassa.

Questi generi, venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.

Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra parte contraente, riguardanti i suddetti generi di privativa o soggetti a tassa di produzione.

Art. 37. — Riguardo alla produzione nel territorio della Repubblica dei generi che nello Stato italiano sono o potessero essere soggetti a tasse interne di fabbricazione, il Governo di San Marino, salvo quanto è stabilito all'art. 44 riguardo alle polveri piriche e agli altri prodotti esplodenti, s'impegna ad impedire che detta produzione ecceda le quantità occorrenti al consumo della popolazione della Repubblica ed all'esportazione oltre i confini del Regno d'Italia. In questo secondo caso il Governo di San Marino si obbliga a fare, volta per volta, la consegna dei predetti generi agli agenti della finanza italiana, per essere scortati fino alla frontiera.

Il governo italiano e quello della Repubblica di San Marino stabiliranno di comune accordo le norme per la sorveglianza sulla produzione di detti generi sul territorio della Repubblica.

Art. 38. — Le monete coniate e da coniarsi dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d'Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie.

Per la fabbricazione di monete di conio proprio la Repubblica di San Marino si varrà esclusivamente della zecca reale di Roma.

La coniazione delle monete di bronzo per conto di San Marino è sospesa per tutta la durata della convenzione e per questa durata la Repubblica s'impegna a non far coniare monete di nichelio od altra moneta erosa.

Durante la convenzione la detta Repubblica può coniare ed emettere monete d'argento a sistema decimale, purchè: *a)* l'ammontare dei pezzi da lire lire 5 (cinque) non ecceda in nessun caso la somma limite di 90,000 (novantamila) lire; *b)* l'ammontare delle monete divisionali al titolo di 835 millesimi non ecceda in nessun caso la somma limite di 60,000 (sessantamila) lire.

Intendesi escluso in modo assoluto il corso legale nel Regno per qualsiasi surrogato monetario in forma di biglietti di Banca o di Stato a corso libero, legale o forzoso, che il Governo della Repubblica intendesse di emettere per qualsiasi cagione.

Art. 39. — Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino sul territorio italiano per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di corrispondere alla Repubblica stessa una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino.

La detta quota sarà pagata al Tesoriere od altro delegato speciale della Repubblica nella città di Rimini.

Art. 40. — Per gli effetti dell'articolo precedente il numero degli abitanti della Repubblica di San Marino s'intenderà fissato a novemila.

È tuttavia riservata al Governo della Repubblica la facoltà di dimostrare, in qualunque tempo e per gli effetti medesimi, mediante regolare censimento od altra concludente prova, l'esistenza di una popolazione superiore a quella cifra.

Art. 41. — La Repubblica, aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto ai diritti degli autori delle opere dell'ingegno e dell'arte, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni illecita riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno e dell'arte prodotte nel Regno medesimo o nel medesimo protette.

Art. 42. — La Repubblica, annuendo inoltre pienamente alle disposizioni legislative che regolano in Italia la proprietà industriale nonchè ai principii cui s'informa la convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio qualunque usurpazione d'invenzioni industriali e di modelli e disegni di fabbrica e qualsiasi contraffazione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, regolarmente registrati o protetti in Italia.

Art. 43. — Gli obblighi contratti dalla Repubblica di San Marino coi due articoli 41 e 42 sono comuni al Regno d'Italia verso la Repubblica, a riguardo dei diritti di proprietà letteraria, artistica e industriale che siéno legalmente protetti nel territorio della Repubblica.

Art. 44. — La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco e la produzione di polveri piriche e di qualsiasi esplodente.

La Repubblica si riserva tuttavia la facoltà di produrre polveri piriche ed altri esplodenti limitatamente ai bisogni del Governo.

Art. 45 — Il Governo di Sua Maestà somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo, annualmente, nella città di Rimini, 100,000 (cento mila) chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi 9000 (novemila) di tabacco di ogni qualità, di cui non più di 4500 (quattromila cinquecento) chilogrammi greggio o in foglia, il resto lavorato. Il prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quello che risulterà pagato nell'anno precedente.

Quando, per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica, occorresse maggiore quantità di sale, il Governo regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.

Il Governo di Sua Maestà somministrerà pure alla Repubblica, annualmente, nella città di Rimini, per uso dei cittadini sanmarinesi, 4000 (quattromila) chilogrammi di polveri nere (di nitro, zolfo e carbone) da caccia e da mina, al prezzo di fabbrica, da determinarsi volta per volta dal Ministero della guerra italiano.

Art. 46. — La Repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di Sua Maestà il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra Potenza qualunque.

Art. 47. — La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano.

Essa entrerà in vigore dal dì dello scambio delle ratifiche, ed avrà, a decorrere da quel giorno, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente, e vi hanno apposto il rispettivo loro sigillo.

Firenze, addì ventotto giugno mille ottocento novantasette.

(*L. L.*) PASQUALE VILLARI.
(*L. S.*) P. O. VIGLIANI.

Il Numero 374 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 agosto 1876 n. 3296, col quale furono estese alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno, con variazioni ed aggiunte, le norme per il servizio internazionale contenute nella Convenzione telegrafica firmata a Pietroburgo;

Veduto il R. decreto 7 luglio 1891 n. 461, col quale fu approvato e reso esecutorio il Regolamento di applicazione della Convenzione medesima, riveduto e firmato a Parigi;

Veduto il R. decreto 21 luglio 1891, n. 467, col quale furono estese alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno, con variazioni ed aggiunte le norme contenute nel Regolamento telegrafico internazionale predetto;

Veduto il R. decreto di oggi stesso n. 287 col quale è stato approvato e reso esecutorio il Regolamento telegrafico internazionale riveduto a Budapest;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con le variazioni ed aggiunte contenute nelle Norme speciali, che, firmate d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi, fanno seguito al presente decreto, sono estese alla corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno e della Colonia Eritrea, ed a quella tra la Colonia e la madre-patria, le regole di servizio contenute nel Regolamento telegrafico internazionale riveduto e firmato a Budapest, approvato con Nostro decreto n. 287 del giorno di oggi stesso; e per la corrispondenza internazionale del Regno e della Colonia Eritrea sono rese applicabili le disposizioni del Regolamento medesimo nei modi stabiliti nelle dette Norme speciali firmate, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi ed annesse al presente decreto.

Art. 2.

Le presenti disposizioni hanno effetto contemporaneamente al Regolamento telegrafico internazionale di Budapest, restando così abrogati i Nostri decreti del 7 e 21 luglio 1891 n. 461 e 467.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1897.

UMBERTO.

SINEO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RUDINÌ.

NORME SPECIALI
circa le modificazioni ed aggiunte, per la corrispondenza interna e della Colonia Eritrea, alle disposizioni della Convenzione e regolamento internazionali; e circa le materie facoltative sulle quali la Convenzione ed il Regolamento predetti richiedono l'esplicita dichiarazione di consenso o rifiuto.

Art. 1.

Nell'interno del Regno sono considerati come telegrammi di Stato, oltre a quelli che per la corrispondenza con l'estero sono indicati all'art. 5 della Convenzione internazionale, quelli spediti dai personaggi e funzionari specificati nei seguenti articoli 2, 3, 4, nonchè le risposte date loro dalle persone, officiali o private, alle quali i telegrammi erano indirizzati.

Sono espressamente indicati da ciascun Ministero e dal Governatore della Colonia Eritrea quelli dei funzionari dipendenti che sono autorizzati a spedire telegrammi di Stato entro certi limiti e con indirizzi tassativamente indicati. Agli altri, designati senza limitazione, compete il diritto di indirizzare telegrammi di Stato anche a privati, per qualunque corrispondenza o solamente per affari d'ufficio secondo la qualità dei mittenti, classificati nei seguenti articoli 2, 3, 4.

Art. 2.

Nell'interno hanno franchigia, oltre i telegrammi ai quali essa è accordata dalla legge del 13 maggio 1871 n. 214 (serie 2ª) e quelli spediti da S. M. il Re e dalle persone della Reale Famiglia, quelli firmati per loro ordine, od in nome proprio, dai dignitari di Corte, e dai funzionari delle loro Case Civili e Militari, che saranno stati designati; nonchè quelli spediti per affari d'ufficio dal Ministro e dal Direttore Generale della Real Casa e dai funzionari loro dipendenti appositamente designati dal Ministro medesimo.

Art. 3.

Hanno ugualmente franchigia nell'interno, per qualunque corrispondenza, i telegrammi spediti dai Presidenti delle due Camere e dai Ministri e Sotto Segretari di Stato, o firmati per essi dai loro Segretari particolari o dai Direttori generali presso i Ministeri, nonchè quelli dal Governatore della Colonia Eritrea spediti alla madre patria.

Art. 4.

Hanno inoltre franchigia nell'interno i telegrammi spediti, per affari d'ufficio, dai Direttori generali di un'Amministrazione centrale, dal Ragioniere Generale e dall'Avvocato Generale Erariale; nonchè dai funzionari delle Amministrazioni provinciali e dall'Amministrazione coloniale che saranno stati designati dal rispettivo Ministero e dal Governatore della Colonia Eritrea.

Art. 5.

La franchigia non è estesa alle tasse estere dei telegrammi di Stato diretti all'estero o scambiati con la Colonia Eritrea. Per l'interno e per le corrispondenze scambiate con la Colonia Eritrea, si estende alle tasse accessorie eventuali di servizi speciali, meno che a quelle relative al servizio di espresso ed alla risposta affrancata dal mittente. Queste tasse e quelle estere suddette sono conteggiate a periodi fissi direttamente dal Ministero delle poste e dei telegrafi con i Ministeri dai quali dipendono i funzionari mittenti, se si tratta di telegrammi originari d'Italia. Per ciò che riguarda le tasse estere e le tasse di risposta pagata o di espresso dei telegrammi di Stato diretti dalla Colonia Eritrea alla madre patria, provvede il Governo coloniale sul proprio bilancio.

Art. 6.

I telegrammi spediti dai personaggi e funzionari indicati agli articoli 2 e 3, non sono soggetti a verun controllo da parte degli uffici telegrafici. (Gli originali di questi telegrammi possono essere restituiti ai mittenti che ne facciano domanda: però non prima del quarto giorno dalla data di emissione).

Art. 7.

Sono soggetti a sindacato i telegrammi spediti dai funzionari indicati all'articolo 4, e debbono essere scritti, meno quelli emessi nella Colonia Eritrea, su moduli speciali: di forma, colore e dimensioni determinati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi e che ciascun Ministero si provvede direttamente dall'Economato Generale od altrimenti.

Questi telegrammi debbono soddisfare alle condizioni seguenti:

a) trattare esclusivamente di affari *di servizio* relativi alle attribuzioni *ufficiali* del funzionario mittente;

b) essere compilati in termini concisi e senza prolissità non necessaria;

c) avere carattere di importanza e di urgenza tale, che evidentemente ed assolutamente ne sia necessario l'invio per telegrafo;

d) portare la firma chiaramente leggibile dell'Autorità mittente, autenticata (salvo alcuni casi speciali determinati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi) col bollo d'ufficio dell'Autorità stessa;

e) portare in calce, nello spazio a ciò riservato, l'indicazione *di Stato*, scritta e firmata dal mittente.

Quando il telegramma è compilato in cifre segrete, la dichiarazione di cui al comma *e*) é surrogata dalla dichiarazione *Cifra di Stato*. Questa dichiarazione potrà essere apposta anche con bollo, ma dovrà sempre essere firmata dal mittente.

Art. 8.

Gli originali di tutti i telegrammi di Stato spediti in cifre segrete dai funzionari indicati all'articolo 4, saranno a cura del Ministero delle Poste e dei Telegrafi comunicati a quello dei Ministeri dal quale dipende il funzionario che li ha emessi, affinchè verifichi se sia giustificata la dichiarazione *Cifra di Stato* apposta ai medesimi dal mittente.

Il Ministero delle Poste e dei Telegrafi ha facoltà di richiamare ad un più corretto uso dei telegrammi di Stato quei funzionari che ne abusassero, dandone pure avviso al Ministero da cui essi dipendono. Qualora l'abuso continuasse, il Ministero delle Poste e dei Telegrafi promuoverà o prenderà i provvedimenti atti a porvi riparo.

Per i telegrammi dei quali trattasi, originari dalla Colonia Eritrea, il controllo di cui sopra è affidato al Governo coloniale.

Art. 9.

I telegrammi di Stato che non possono essere consegnati a causa di partenza del destinatario, sono fatti proseguire gratuitamente, nei limiti del Regno, d'iniziativa d'ufficio, quando si conosca per dove il destinatario è partito. A tale scopo l'ufficio telegrafico di arrivo ha l'obbligo di fare diligenti indagini.

È fatto d'iniziativa d'ufficio, come sopra, il proseguimento dei telegrammi privati di cui è mittente o destinatario uno dei personaggi o funzionari indicati negli articoli 2 e 3. Per il proseguimento di questi telegrammi privati, la relativa tassa è posta a carico del destinatario come nella corrispondenza privata.

Art. 10.

Sono accettati in esenzione di tassa e qualificati come di Stato, i telegrammi diretti dai Presidenti delle Camere di Commercio, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; e quelli scambiati tra di loro oppure tra i Presidenti di Sindacati di Borsa, ed anche tra gli uni e gli altri, per comunicarsi a vicenda bollettini di Borsa, nella quantità giornaliera che sarà fissata dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 11.

Sono considerati come di servizio i telegrammi emessi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dai funzionari ed agenti telegrafici designati dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Nella corrispondenza interna sono pure considerati come di servizio i telegrammi scambiati tra funzionari ed agenti delle Poste per motivi urgenti d'ufficio e quelli scambiati tra i medesimi ed i Presidenti delle Congregazioni di carità e degli altri Istituti di beneficenza aventi conti correnti con le Poste, nei casi urgenti di dover annunziare depositi eccedenti le lire 5000 e dover chiedere sovvenzioni.

Per l'interno sono considerate come di servizio quelle comunicazioni fatte dagli uffici telegrafici a richiesta dei mittenti o destinatari di telegrammi di Stato, le quali nella corrispondenza privata fanno oggetto di *Avvisi di servizio tassati* pagati dal richiedente.

Sono considerati come di servizio, e perciò hanno corso in esenzione di tassa, i bollettini giornalieri meteorici spediti dall'Ufficio centrale di meteorologia in Roma ai posti semaforici ed agli osservatori di meteorologia designati dall'Ufficio centrale medesimo; come pure tutti i telegrammi contenenti presagi di tempesta diretti ai posti semaforici da esso Ufficio centrale, nonchè un telegramma giornaliero di osservazioni meteoriche diretto da un determinato numero di posti semaforici all'Ufficio centrale di meteorologia.

I bollettini giornalieri diretti all'estero dall'Ufficio centrale di meteorologia sono considerati come di servizio quando gli Stati esteri cui sono diretti accordano la reciprocità.

Art. 12.

I telegrammi di Stato in franchigia ed i telegrammi di servizio di ogni specie, sono da accettarsi e trasmettersi da qualunque Ufficio telegrafico, governativo o di ferrovie e tramvie, quand'anche non sia attivato al pubblico servizio.

Art. 13.

Agli effetti del § 3 dell'articolo VII del Regolamento è dichiarata come propria per la corrispondenza telegrafica in linguaggio chiaro, la lingua italiana; tuttavia sono ammesse, in tutte le corrispondenze, le altre lingue che in ciascuno Stato dell'Unione telegrafica sono autorizzate.

Art. 14.

Il linguaggio segreto, di cui all'art. 6 della Convenzione ed all'articolo VI del Regolamento è ammesso tanto nella corrispondenza internazionale dell'Italia e della Colonia Eritrea con Stati che lo ammettono, quanto nella corrispondenza interna dell'Italia e della Colonia e tra di loro; salvo, in ogni caso, ad interdirlo, usando del diritto riservato ai Governi dall'articolo 8 della Convenzione.

Art. 15.

Per tutte le corrispondenze i mittenti sono avvertiti nel caso che la trasmissione dei loro telegrammi sia stata arrestata in applicazione della facoltà riservata ai Governi dall'articolo 7 della Convenzione; e lo sono egualmente quando consta all'Ufficio di origine che un telegramma non può avere corso per la via per cui fu tassato.

Art. 16.

Per la ricevuta dei telegrammi in partenza da rilasciarsi a richiesta del mittente, della quale trattano i §§ 2 e 3 dell'articolo XXX del Regolamento, è mantenuta, anche per la corrispondenza internazionale, la tassa di cinque centesimi.

Art. 17.

Per il recapito dei telegrammi con indirizzo scritto sotto forma convenzionale od abbreviata di cui al § 9 dell'articolo XIII del regolamento, si riscuote una tassa di lire 2 al mese per la tenuta del repertorio, tanto in Italia quanto nella Colonia Eritrea.

Art. 18.

I telegrammi da recapitarsi in proprie mani del destinatario, o da recapitarsi aperti, dei quali è parola al § 1 dell'articolo XLVIII del Regolamento, sono ammessi tanto in Italia quanto nella Colonia Eritrea per la corrispondenza con gli Stati che li accettano; e sono pure ammessi tanto nella corrispondenza interna dell'Italia e della Colonia quanto nella corrispondenza tra la Colonia e la madre patria.

Art. 19.

La regolare consegna dei telegrammi in arrivo è provata mediante una ricevuta da firmarsi dal destinatario con indicazione delle ore della consegna. I destinatari i quali desiderano che i loro telegrammi, portati a domicilio, siano deposti in una loro cassetta da corrispondenze, o che vogliano in qualunque modo esimersi dalla formalità della ricevuta, debbono farne preventiva dichiarazione all'ufficio di arrivo, e perdono il diritto di reclamo in caso di ritardi nel servizio di recapito.

Art. 20.

Pei telegrammi in arrivo la trasmissione a domicilio per telefono di cui è cenno al § 1 dello articolo XLVII del Regolamento, è limitata ai telegrammi compilati in lingua italiana, in quelli uffici del Regno e della Colonia Eritrea che sono, o saranno, allacciati alla locale rete telefonica urbana.

Per queste trasmissioni il Ministro delle Poste e dei Telegrafi è autorizzato a stabilire che si esiga dal destinatario una sopratassa non eccedente 20 centesimi per ogni serie, o frazione di serie, di 100 parole telefonate oltre il preambolo del telegramma.

Art. 21.

Il recapito dei telegrammi compilati in qualsiasi lingua che contengono riunioni di parole italiane contrarie all'uso di questa lingua, dei quali tratta il § 5 dell'articolo XIX del Regolamento, è subordinato, in qualunque categoria di corrispondenze, al pagamento, per parte del destinatario, della tassa di ciascuna parola riconosciuta in più.

Art. 22.

I limiti entro cui il recapito dei telegrammi si fa gratuitamente dall'Ufficio di arrivo, ed al quale allude il § 3 dell'articolo XLVII del Regolamento, sono fissati per gli Uffici del Regno dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi, e per gli Uffici della Colonia Eritrea dal Governo coloniale.

Art. 23.

Il servizio di espresso per telegrammi diretti ad un luogo non collegato colla rete telegrafica, di cui al § I dell'articolo LIX del Regolamento, è ammesso in Italia, per tutte le corrispondenze. Non è ammesso nella Colonia Eritrea.

Il compenso dovuto al messo per questo servizio e che sta a carico del destinatario o del mittente secondo i casi, è pattuito dall'Ufficio di arrivo nel modo più economico e sulla base di un prezzo medio a chilometro, stabilito dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Il servizio di espresso è affidato preferibilmente ai Fattorini telegrafici e Guardafili allievi. In mancanza di questi, per esigenze del loro servizio normale, il messo può essere un estraneo all'Amministrazione, purchè sia persona di fiducia dell'Ufficio che gli dà l'incarico.

Art. 24.

I telegrammi urgenti, con precedenza di trasmissione sui telegrammi non urgenti, ammessi nella corrispondenza interna dell'Italia e della Colonia Eritrea e nella corrispondenza tra la Colonia e la madre patria, e di cui all'articolo XLIX del Regolamento, sono ammessi colla tassa tripla dei telegrammi ordinari nella corrispondenza cogli Stati che li accettano.

Art. 25.

Le disposizioni relative alle risposte pagate contenute negli articoli L e LI del Regolamento e che il § I dell'articolo LII dichiara facoltative, nel servizio extra-europeo, sono applicabili alla corrispondenza internazionale scambiata tra la Colonia Eritrea e gli Stati che applicano le disposizioni medesime.

Sono pure applicabili alla corrispondenza tra la Colonia e la madre patria, ed alla corrispondenza dell'interno della Colonia.

Art. 26.

Le disposizioni relative ai telegrammi da farsi proseguire per richiesta dal mittente o per richiesta del destinatario o suoi rappresentanti, contenute negli articoli LVI e LVII del Regolamento, e che nei §§ 11 del primo di questi articoli e 9 dell'altro sono dichiarate facoltative nel servizio extra europeo, sono applicabili alla corrispondenza internazionale scambiata tra la Colonia Eritrea e gli Stati che applicano le disposizioni medesime.

Sono pure applicabili alla corrispondenza tra la Colonia Eritrea e la madre patria, ed alla corrispondenza dell'interno della Colonia.

Nella corrispondenza dell'interno del Regno, nella corrispondenza tra la Colonia Eritrea e la madre patria e nella corrispondenza dell'interno della Colonia, è ammesso il proseguimento dei telegrammi d'iniziativa d'ufficio nei casi e con le norme determinate dal Ministro delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 27.

Nella corrispondenza dell'interno d'Italia e della Colonia Eritrea, e nella corrispondenza tra la Colonia e la madre patria, pei telegrammi la consegna dei quali deve essere annunciata dall'ufficio di destinazione all'ufficio di origine mediante uno degli avvisi di ricevimento contemplati all'articolo LIV del Regolamento, se l'avviso di ricevimento sarà da darsi per posta, si riscuote dal mittente del telegramma la sopratassa di 20 centesimi, applicabile anche ai telegrammi della specie diretti a quelle località estere ove è stabilito un ufficio postale italiano.

Art. 28.

Per quelli dei telegrammi da recapitarsi a mezzo di espresso, pei quali la spesa occorsa per tale servizio deve essere notificata all'ufficio di origine in uno dei modi contemplati nei §§ 3 e 4 dell'articolo LIX del Regolamento, se l'annunzio sarà da darsi per telegrafo si riscuote dal mittente del telegramma la sovratassa di 50 centesimi nella corrispondenza interna dell'Italia.

Art. 29.

Se l'annunzio di cui nel precedente articolo sarà da darsi per posta, la sovratassa da riscuotersi, per questo avviso, dal mittente del telegramma, è di 20 centesimi nella corrispondenza interna dell'Italia. Questa medesima sovratassa di 20 centesimi è pure applicabile ai telegrammi della specie diretti a quelle località estere ove sono stabiliti uffici postali italiani.

Art. 30.

Tutti i telegrammi da inoltrarsi per posta alla loro definitiva destinazione, e tutti gli avvisi relativi a telegrammi, sono spediti in esenzione di ogni tassa postale, e con raccomandazione, nell'interno del Regno e della Colonia Eritrea, e nelle relazioni con località estere ove sono stabiliti uffici postali italiani.

Art. 31.

È soggetta alle regole di servizio del regime extra-europeo anche la corrispondenza della Colonia Eritrea pei telegrammi scambiati con la madre patria. La tassa totale di questi telegrammi si compone della tassa terminale dell'Italia, in centesimi 5 a parola; della tassa terminale della Colonia, ugualmente di 5 centesimi a parola; e della tassa di transito dovuta alla Compagnia proprietaria dei cavi da Modica a Perim, in conformità del Quadro B del Regolamento.

Le tasse terminali dell'Italia e della Colonia, come pure le sovratasse eventuali per servizi speciali, non dànno luogo a contabilità tra l'Amministrazione coloniale, restando acquisite all'Amministrazione che le introita.

Le tasse di transito dovute per qualunque corrispondenza alla Compagnia proprietaria dei cavi da Modica a Perim, sono pagate sul bilancio della Colonia Eritrea pei telegrammi in partenza dalla Colonia o sul bilancio dello Stato pei telegrammi trasmessi alla Colonia.

Art. 32.

È fatto uso della facoltà data alle Amministrazioni degli Stati appartenenti al regime europeo dal § I dell'articolo XXIV del Regolamento, pei telegrammi in partenza dall'Italia e a destinazione di quelli Stati, si riscuote una tassa fissa di una lira per telegramma, più quella che resulta applicando al telegramma medesimo una tassa elementare per parola. Questa è stabilita per ciascuna destinazione in una cifra tale da soddisfare alla condizione, fissata dal § 2 dell'articolo XXVIII del Regolamento. Quindi l'importo complessivo del telegramma-tipo di 15 parole, tassato secondo questo modo di percezione, non dovrà mai superare di più di un quindicesimo l'importo di 15 parole tassate secondo il quadro A del Regolamento, per vie normali; o per le vie anormali, secondo l'allegato del detto Quadro, composto e pubblicato dall'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche.

Art. 33.

Nella percezione delle tasse, l'arrotondamento nei centesimi e nei millesimi della cifra da esigersi, del quale tratta il § 1 dell'articolo XXVIII del Regolamento, si fa per tutte le corrispondenze, ai 5 centesimi o al doppio di 5 centesimi secondo i casi; e viene operato sul totale della somma da esigersi in base al conteggio puro e semplice degli elementi che compongono la somma.

Art. 34.

Per l'uso della facoltà accordata alle Amministrazioni dal § 5 dell'articolo XXVIII del Regolamento, allorchè l'equivalente, in lira italiana, del franco in oro subisca gravi variazioni in conseguenza delle fluttuazioni del cambio, il Ministero delle Poste e dei Telegrafi è autorizzato a stabilire, d'accordo col Ministero del Tesoro, che per la percezione delle tasse dei telegrammi diretti all'estero, l'equivalente suddetto sia modificato prendendo per base, come è prescritto nella medesima disposizione regolamentare, il corso medio del franco in oro del trimestre precedente.

Art. 35.

Nelle stesse circostanze prevedute dall'articolo precedente, ed ugualmente d'accordo col Ministro del Tesoro, il Ministro delle Poste e dei Telegrafi è autorizzato a disporre che le tasse dei telegrammi siano percepite in valore metallico: sia per la corrispondenza internazionale come è ammesso dal § 6 dell'articolo XXVIII del Regolamento; sia per la corrispondenza interna; sia infine, per ambedue contemporaneamente.

Art. 36.

Le disposizioni che fossero prese in applicazione dei due articoli precedenti avranno vigore anche nella Colonia Eritrea.

Art. 37.

Nelle trasmissioni sulla linea Massaua-Assab-Perim è fatto uso della facoltà accordata, pel servizio sulle linee extra-europee, dall'ultimo periodo del § 1 dell'articolo XXXVII del Regolamento, ma solo in quanto riguarda il nome dell'Ufficio di destinazione nel preambolo dei telegrammi, il quale è sempre omesso nelle dette trasmissioni.

È fatto intieramente uso nelle trasmissioni medesime della facoltà accordata, pel servizio sulle linee extra-europee, dal § 6 del sopra citato articolo, e perciò i segni di punteggiatura, gli apostrofi ed i tratti di unione possono essese omessi.

La trasmissione dei telegrammi nell'interno del Regno e della Colonia Eritrea, ha luogo nel seguente ordine di precedenza:

a) Telegrammi di servizio urgenti che interessano l'andamento della corrispondenza telegrafica;

b) Telegrammi di Stato e telegrammi officiali di Agenti diplomatici e consolari esteri e di Comandanti di navi da guerra estere;

c) Telegrammi privati dichiarati *urgenti* dal mittente e quindi soggetti a tripla tassa;

d) Telegrammi di servizio e privati non dichiarati *urgenti*.

Questi ultimi telegrammi si trasmettono promiscuamente secondo l'ora di accettazione se originari dall'ufficio, e secondo quella di ricevimento se di transito.

Art. 38.

L'orario degli Uffici con servizio di giorno limitato è stabilito per tutti i giorni, eccetto le domeniche e le feste riconosciute dallo Stato:

dal 1° aprile a tutto settembre, dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19;

dal 1° ottobre a tutto marzo, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle 19.

Nelle domeniche e nelle feste riconosciute dallo Stato:

dal 1° aprile a tutto settembre dalle ore 8 alle 11 e dalle 16 alle 17;

dal 1° ottobre a tutto marzo dalle ore 9 alle 11 e dalle 16 alle 17.

L'orario degli uffici telegrafici nelle stazioni ferroviarie e di tramvia aperti al pubblico è stabilito dalle Amministrazioni dalle quali essi dipendono, e deve essere dalle medesime notificato al Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Art. 39.

Gli uffici telegrafici governativi accettano dai privati per l'immediato recapito al destinatario nella città, o paese, e nelle adiacenze, oggetti di corrispondenza postale affrancati delle tasse comuni di posta, e di quella speciale relativa all'immediato recapito, stabilita in 25 centesimi. Al presentatore non è rilasciata ricevuta.

Gli oggetti di corrispondenza postale presentati agli uffici telegrafici governativi sono recapitati senza spesa pel destinatario

nei limiti fissati pel gratuito recapito dei telegrammi: al di là di questi limiti il destinatario paga al messo il compenso pel servizio di espresso, calcolato nella misura stabilita pei telegrammi.

Non è ammesso per gli oggetti di corrispondenza postale da recapitarsi a mezzo degli Uffici telegrafici, nessun altro servizio speciale oltre quello dell'*espresso pagabile dal destinatario*, come sopra. Non si consegnano al destinatario se non che contro ricevuta, ed eziandio contro pagamento della spesa di espresso quando ne è il caso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi
SINEO.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 agosto 1897, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Rivisondoli (Aquila).*

Sire!

Nel 18 agosto scadrebbero i poteri del Commissario straordinario di Rivisondoli.

A volere però che la di lui opera sia produttiva di utili e durevoli effetti, occorre protrarla di almeno altri due mesi, come è nei voti della massima parte della popolazione stessa del montovato Comune.

Accogliendo quindi la proposta fatta in tal senso dal Prefetto di Aquila, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. il qui unito relativo decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto 30 aprile u. s., con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rivisondoli, in provincia di Aquila;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Rivisondoli, è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Cogne, addì 13 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 agosto 1897, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Castellammare di Stabia (Napoli).*

Sire!

Per dare un completo assetto alla finanza comunale, al Commissario straordinario di Castellammare di Stabia non può bastare il termine normale di tre mesi. Occorre che a lui sia dato di svolgere la sua azione per gli altri tre mesi consentiti dalla legge.

E perciò, accogliendo l'analoga proposta del Prefetto di Napoli, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. l'unito decreto col quale è prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio del predetto Comune.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto 22 maggio u. s., con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Cogne, addì 13 agosto 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *Pubblicazione*).

Venne denunciato lo smarrimento della Ricevuta rilasciata dalla Intendenza di finanza di Salerno in data 21 maggio 1896 col N. 497 d'ordine, N. 879 di protocollo, N. 20131 di posizione, pel deposito fatto dal sig. Cassaneti Vincenzo di Francesco, presidente della Congregazione di carità di Galdo, di un certificato del consolidato 5 0[0, della rendita di lire 25, intestato alla Congrega di carità sotto la denominazione di S. Vincenzo Ferreri in Galdo (Salerno).

Si diffida, ai termini dell'articolo 331 del Regolamento sul Debito Pubblico, chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, saranno consegnati al signor Basilone avv. Marco i nuovi titoli del consolidato 4,50 0[0, emessi in sostituzione del certificato presentato, senza obbligo dell'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di niun valore.

Roma, il 23 agosto 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. Cesare Valloire ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2981 rilasciatagli addì 22 febbraio 1897 dalla Sezione di R. Tesoreria di Torino pel deposito da lui eseguito di n. 4 Obbligazioni Ferroviarie Vittorio Emanuele portanti i nn. 27184, 27185, 27189 e 427871.

Si avverte quindi chiunque possa avervi interesse che, ove entro il termine di un mese prescritto dall'art. 334 del Regolamento 20 settembre 1874 n. 2058 per l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà stata presentata alcuna opposizione, saranno senz'altro consegnati al sig. Cesare Valloire le obbligazioni anzidette, e sarà ritenuta nulla ed inefficace qualunque ricevuta venisse dopo tale epoca prodotta da chiunque pel ritiro delle obbligazioni medesime.

Roma, il 2 agosto 1897.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di* giugno *1897*

A - Risparmi.

	Quantità degli ufizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		di deposito	di rimborso	complessive	Emessi	Estinti	Eccedenze degli emessi sugli estinti
Mese di giugno 1897	5	202,075	150,478	352,553	22,012	20,843	1,169
Mesi precedenti dell'anno in corso .	21	1,196,487	797,520	1,994,007	176,736	128,373	48,363
Somme totali dell'anno stesso . . .	26	1,398,562	947,998	2,346,560	198,748	149,216	49,532
Anni 1876-1896	4,827	31,913,535	19,293,856	51,207,391	5,032,564	2,035,002	2,997,562
SOMME COMPLESSIVE	4,853	33,312,097	20,241,854	53,553,951	5,231,312	2,184,218	3,047,094

	MOVIMENTO DEI FONDI						
	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	RIMBORSI		Somme complessive dei rimborsi	RIMANENZE
				Effettivi	Mediante acquisti di rendita del Debito Pubblico o depositi nella Cassa dei Depositi e Prestiti		
Mese di giug. 1897	22,504,787 31	—	22,504,787 31	20,023,854 79	712,778 77	20,736,633 56	1,768,153 75
Mesi precedenti dell'anno in corso	134,128,284 21	—	134,128,284 21	107,052,530 43	7,109,142 53	114,161,672 96	19,966,611 25
Somme totali dell'anno stesso . .	156,633,071 52	—	156,633,071 52	127,076,385 22	7,821,921 30	134,898,306 52	21,734,765 —
Anni 1876-1896 . .	3,032,505,013 95	137,585,676 82	3,170,090,690 77	2,536,695,794 20	154,747,317 38	2,691,443,111 58	478,647,579 19
SOMME COMPLESSIVE	3,189,138,085 47	137,585,676 82	3,326,723,762 29	2,663,772,179 42	162,569,238 68	2,826,341,418 10	500,332,344 19

B - Depositi giudiziali.

	DEPOSITI		RESTITUZIONI		RIMANENZE
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di giugno 1897	5,920	2,987,074 88	6,655	3,522,939 —	—
Mesi precedenti dell'anno in corso .	28,907	17,447,123 83	33,093	17,778,486 94	—
Somme totali dell'anno stesso . .	34,827	20,434,198 71	39,748	21,301,425 94	—
Anni 1883-1896	501,358	335,606,354 02	781,563	318,688,007 74	—
SOMME COMPLESSIVE . . .	536,185	356,040,552 73	821,311	339,989,433 68	16,051,119 05

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In un dispaccio da Pilsen 21 che nel diario di ieri riportammo dal *Piccolo* si prevedevano nuovi e più gravi perturbazioni dell'ordine pubblico in quella città Boema; essi si avverarono o così narra un dispaccio da quella città in data di ieri.

« In seguito a conflitti tra studenti israeliti e czechi, vi furono ieri disordini.

« La truppa dovette occupare le vie. Vennero operati parecchi arresti. Vi furono tre feriti gravemente ed uno leggermente ».

Questi conflitti provocati dal partito czeco, trovano un riscontro in altri provocati dal partito tedesco.

Come si sa questo partito vuole che il Governo di Vienna annulli la famosa ordinanza sulle lingue; per raggiungere lo scopo avea indetto per ieri l'altro un comizio da tenersi ad Asch, altra città boema nella quale i tedeschi sono numerosissimi.

Il Governo austriaco proibì il comizio. Ieri l'altro parecchi che vi dovevano prendere parte, varcarono la frontiera austriaca e si recarono nel villaggio di Wjldenau (Baviera), ma furono respinti dalle Autorità bavaresi e ritornarono ad Asch. Avvennero disordini. Due funzionari di Prefettura vennero leggermente feriti. La truppa chiamata in rinforzo dalla polizia, fu accolta a fischi.

Si fecero parecchi arresti.

Dopo mezzanotte l'ordine venne ristabilito.

***

Il *New York Herald* dicesi in grado di confermare che le istruzioni date al generale Woodfort, nuovo Ambasciatore degli Stati Uniti d'America a Madrid, lo costringono ad informare il Governo spagnuolo che gli interessi del commercio, del Governo e della civiltà esigono che la guerra di Cuba finisca al più presto. Egli deve suggerire al Governo spagnuolo di dare a Cuba una autonomia che renda quest'isola indipendente dalla Spagna come lo è il Canadà dall'Inghilterra. Dippiù il nuovo Ambasciatore deve presentare alla Spagna la nota delle somme da pagare quali indennità di danni che avrebbero subìto certi sudditi americani.

I *Débats* riproducendo queste informazioni del *New-York Herald*, aggiungono: « Non abbiamo da ritornare sulle gravi difficoltà che solleverà la missione del generale Woodford se le istruzioni sue sono tali quali le dice l'*Herald*; d'altra parte bisogna fare osservare che la notizia del giornale americano non ha finora ricevuto conferma nè ufficiosa nè ufficiale. Ma la volontà del generale Azcarraga di proseguire nelle colonie la politica ferma del Canovas, volontà che ci annunzia un dispaccio da Madrid, non è fatta ad incoraggiare il governo americano nelle sue idee d'intervento o per lo meno deve mostrargli le difficoltà cui andrebbe incontro, se veramente avesse di tali idee ».

***

Il giornale *des Débats* riceve da Costantinopoli, 21, il seguente dispaccio:

« La polizia ha fatto ieri sera una perquisizione in una casa di Pera ed ha proceduto all'arresto di due armeni. I due armeni arrestati hanno confessato di appartenere al gruppo Trochak, che avrebbe l'intenzione di commettere degli attentati contro le Ambasciate di Russia e di Germania.

La tranquillità è pienamente ristabilità a Zongouldak.

In seguito all'inchiesta fatta dalle autorità, il Sultano ha ordinato che i Montenegrini espulsi siano ricondotti a Zongouldak ».

***

Si telegrafa da La Canea, 21 corrente, al *Temps* di Parigi:

« Le conseguenze dello sbarco di Djevad pascià sono quasi nulle grazie alle misure energiche degli ammiragli. La popolazione mussulmana eccitata per alcuni giorni è ritornata calma in seguito di qualche espulsione e per la creazione del tribunale militare, contro il quale le autorità turche hanno invano protestato. Da ieri numerosi contadini cristiani immettono le loro derrate in città sotto la protezione degli avamposti europei. La tranquillità è assoluta alla Canea e nelle vicinanze; gli incidenti di Candia sono considerati come senza conseguenze, tuttavia la situazione politica ed economica rimane così difficile che tutti chiedono una pronta soluzione.

Malgrado la condotta corretta di Djevad pascià, la sua sola presenza crea delle questioni d'etichetta e di competenza, le quali rendono il suo richiamo urgente ».

***

Secondo lo *Standard* una crisi finanziaria è imminente al Messico. Il governo sarebbe disposto o a ridurre gli interessi sul debito pubblico unificandolo, o a limitare la coniazione delle monete d'argento, o a fissare con un decreto un nuovo rapporto fra il valore dell'oro e dell'argento.

***

Le notizie sull'insurrezione indiana, che ieri sembravano migliori, oggi ritornano cattive:

L'*Agenzia Stefani*, infatti, ci comunica stamane il seguente dispaccio, che riceve da Simla:

« È segnalata una recrudescenza negli *attacchi degli Afridi* su numerosi punti.

Si assicura che tutte le tribù degli Afridi si sono sollevate. »

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli giunsero ieri a Cagliari a bordo dell'*yacht Elena*.

Le LL. AA. RR., scese al porto, furono riconosciute dalla cittadinanza che le acclamò. Alle ore 21 i Principi di Napoli ripartirono per Napoli.

Per un « Album » al Re. — Il Comitato esecutivo per l'*Album* delle Associazioni italiane a S. M. il Re, si riunirà domani, 24 corrente, alle ore 17, per la scelta del bozzetto dell'*Album*.

Le feste ad Urbino e S. E. il Ministro Gianturco. — S. E. l'on. Ministro Gianturco visitò, ieri, ad Urbino, l'asilo di infanzia.

A mezzodì ebbe luogo un banchetto in onore dell'on Ministro Gianturco, il quale, al levare delle mense, pronunziò caldo e vibrate parole di affetto per Urbino.

Infine egli annunziò, fra vivi applausi, di avere ricevuto partecipazione telegrafica che S. M. il Re aveva nominato commendatori lo scultore Belli e il Sindaco Nicolai.

Nel pomeriggio vi fu la solenne tornata della R. Accademia Raffaello, nella grande sala del Palazzo Ducale.

V'intervennero l'on. Ministro Gianturco, i rappresentanti del Senato e della Camera, le autorità, molti invitati e numeroso pubblico, tra cui molte signore.

Il prof. Corrado Ricci parlò, applauditissimo, di Raffaello.

L'orchestra, composta di 60 professori e 40 coristi, diretta dal maestro Tango Egisto, eseguì, fra applausi continui, uno scelto programma.

Dopo la tornata, l'on. Ministro, colle autorità e con numerosi cittadini si recò alla casa di Raffaello.

Il corteo riuscì solenne ed imponente.

Alle ore 15, l'on. Ministro Gianturco partì fra le acclamazioni della popolazione.

Monumento a Raffaello. — Narrammo ieri dell'inaugurazione, diamo ora la descrizione del monumento, giudicato con lode.

Esso è opera del noto scultore Luigi Belli, torinese; la statua di Raffaello, in bronzo, sorge sopra un dado ornato nei quattro angoli da lesene con capitelli di bronzo. Sulle facce anteriore e posteriore sono bassorilievi in marmo, ritraenti scene della vita artistica di Raffaello. Ai due lati sono due statue allegoriche in bronzo e rappresentano il Genio e la Rinascenza. Medaglioni pure di bronzo ritraenti maestri, discepoli e concittadini del Sanzio, ornano le basi delle otto lesene. Sul davanti sono tre putti, simboleggianti la Pittura: altri tre, a tergo del monumento, rappresentano l'Architettura. La fattura di questi putti è squisita. Una elegante balaustrata in marmo circonda il monumento, che è in varie altre parti ornato vagamente con dorature e marmi policromi. L'impressione generale è simpaticissima; ma specialmente il dettaglio è molto pregevole e forse troppo delicato.

Rimpatrio. — Ieri giunse a Napoli il piroscafo *Po*, della N. G. I., proveniente da Massaua. Da esso sbarcarono 12 ufficiali e 113 uomini di truppa che hanno rimpatriato per malattie o per fine di ferma.

Sullo stesso piroscafo è la salma del valoroso maggiore Toselli, chiusa in una piccola cassa coverta da corone. Essa oggi riparte col *Po*, per Genova per essere trasportato a Peveragno, ove sarà tumulata.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 24 agosto, a lire 105,26.

Elezioni politiche. — *Collegio di Velletri.* — Venne proclamato eletto Giacinto Frascara con voti 1696.

Collegio di Bibbiena. — Venne proclamato eletto deputato l'on. Collacchioni con voti 1926.

Collegio di Montefiascone. — Fu proclamato eletto deputato l'on. Napoleone Brenciaglia con voti 1979.

Le feste a Bergamo. — Il torneo internazionale di scherma si è chiuso, iersera, con una grande accademia nel Teatro Donizetti, che era affollatissimo.

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Fulda* e *Kaiser Wilhelm*, del N. L., partirono il primo da New-York per Genova ed il secondo da Gibilterra per New-York.

ESTERO

La spedizione Andrée. — Telegrafano da Cristiania al *Corriere della Sera*: « Telegrafano da Sanda nella Telemarchia che si vide a grande altezza verso nord est un pallone areostatico, certamente è il pallone che il piroscafo *Konghalfdan* vide fra Hangesund e Rivarder; è probabile si tratti del pallone di Andrée. »

Un'altra spedizione Polare. — La spedizione antartica, comandata dall'esploratore belga de Gerlache, non è ancora partita che già un'altra sta organizzandosi in Germania.

Il professore Neumeyer è a capo dell'impresa. La spedizione si comporrà di due navi. Suo scopo è di esplorare la parte dell'Oceano Antartico situata al sud dell'isola di Kerguelen. Una stazione sarà stabilita su un punto della costa del continente sconosciuto fino al oggi.

Colà, parecchi scienziati stabiliranno la loro dimora per due inverni. Una delle due navi servirà a mantenere le comunicazioni col mondo esterno, mentre l'altra tenterà di fare delle scoperte geografiche.

Il costo della spedizione è valutato a 1 milione e 200 mila franchi.

Nuovo progetto d'un Canale di comunicazione fra il Mar Nero col Baltico. — Noi abbiamo già altre volte riferito come il governo russo avesse da lungo tempo allo studio un progetto per la comunicazione del Mar Nero col Baltico, mediante un canale che unirebbe il corso del Dnieper con quello della Duna, ponendo così in comunicazione diretta i porti di Kherson e di Riga.

Secondo una corrispondenza indirizzata da Lemberg a un giornale di Danzica, si mirerebbe in Austria a pervenire alla stessa meta per un'altra via, riunendo i corsi del Dniester e della Vistola. Nel prossimo autunno, il Landtag di Galizia discuterà il progetto già lungamente elaborato, d'un canale che partirebbe dal Dniester presso Rulki (Galizia) e seguendo la valle della Wiszenka e della Wisania, passerebbe per Hodyna-Mosciska (stazione ferroviaria di Lemberga Cracovia), Kolnikowa e Stubna, per cadere nel San, affluente della Vistola, fra Grabowice e Miclalowak (circolo di Jaroslaw). La lunghezza del canale sarebbe di 68 km. circa, la profondità di 3 m. e la larghezza al livello dell'acqua di 20 m. Da un mare all'altro, vale a dire da Odessa a Danzica, offrirebbe un tragitto più corto del canale attualmente in istudio in Russia.

La ferrovia della Jungfrau. — La costruzione della ferrovia della Jungfrau è spinta attivamente.

Al trasforo del piccolo *tunnel*, che deve attraversare la massa del ghiacciaio dell'Eiger lavorano centocinquanta operai italiani; il difficile lavoro sarà presto compiuto. Si crede che tutta la parte della linea al disotto di questo ghiacciaio sarà completamente terminata al principio di settembre.

L'officina elettrica di Lanterbrunnen è già pronta a fornire la forza motrice per il traforo del gran *tunnel*, e si studia ora la opportunità di continuare i lavori durante l'inverno. Se si decidesse di lavorare anche l'inverno la Compagnia sarebbe obbligata a fare preparativi e spese considerevoli per assicurare i viveri, l'alloggio e il riscaldamento agli operai chiamati a compiere, sotto un asprissimo clima e in condizioni assai penose, un lavoro anche senza precedenti.

La città romana di Worms. — Al Congresso antropologico di Lubecca il dottor Köhl di Worms ha tenuto una interessante conferenza intorno agli scavi fatti nella sua città. Vi si trovarono ben cinquecento tombe romane, in parte con degli scheletri seppelliti ed in parte con degli avanzi di corpi cremati. Da altri scavi, ancora più importanti, risulta poi che l'intera topografia della città di poco si è cambiata in questi duemila anni, e si poterono così ritracciare nettamente *più di trenta strade* che servivano alle comunicazioni interne ed esterne.

Tranne a Pompei ciò non si è potuto fare ancora in nessuna parte d'Europa. Il conferenziere mostrò agli altri scienziati molti oggetti ritrovati negli scavi: delle lampade, delle monete, delle mazze da passeggio — poco dissimili dalle nostre — dei gusci d'ova colorite e i curiosi vasi sui quali è dipinto un volto romano.

Worms, l'antico *Bormetomagus*, era ai tempi di Cesare, capitale dei Vangioni. Attila la mise a ferro e fuoco ma re Clodoveo la rifabbricò.

Il commercio inglese. — L'andamento degli scambi commerciali dell'Inghilterra con l'estero nel 1° semestre di quest'anno presenta notevoli differenze sul 1896, notandosi nelle importazioni un aumento di quasi 10 milioni di lire sterline, ossia del 4.1 °[0], e nell'esportazioni di una diminuzione di quasi 2 milioni di lire sterline, cioè dell'1.4 °[0].

Contando però nella esportazione anche le merci estere riesportate dall'Inghilterra, si ha invece un aumento del complesso di L. 824,000 sterline, nella proporzione di 0.5 °[0].

La maggior parte dell'aumento d'importazione riguarda i generi alimentari esenti o no dal dazio; poi gli oggetti fabbricati e le materie prime di ogni specie.

Quanto all'esportazione, la diminuzione in quella dei prodotti inglesi comprende esclusivamente i filati e i tessuti.

Ecco le cifre rappresentanti il valore del commercio inglese.

		1° semestre 97	diff. sul 96
Importazioni	Ls.	225,435,246	+ 8,932,211
Esport. proprie . . .	»	117,410,452	— 1,735,988
Riesportazione . . .	»	32,364,638	+ 2,558,867

Il raccolto del grano in Europa, America ed Asia. — Le notizie dei giornali in quanto concerne il raccolto del grano non sono molto confortanti.

L'Europa, che consuma 597,400,000 ettolitri di grano non ne ha raccolti che ettolitri 469,365,000. E' un ammanco di 128 milioni di ettolitri, di molto superiore all'ammanco normale; bisogna risalire al 1891 per ritrovare la stessa cifra.

Il più spesso l'Europa non trae dall'estero che da 50 a 75 milioni d'ettolitri. Tutti i principali paesi produttori contribuiscono alla formazione di questo *deficit* eccezionale; soltanto la Germania e la Spagna avranno lo stesso raccolto del 1896.

In Ungheria, in Francia, in Italia la perdita in rapporto al passato anno va dal 20 al 25 per cento; è minore in Russia.

Ciò per quanto riguarda l'Europa. Come compensazione, il raccolto è buono agli Stati Uniti d'America, che hanno a loro disposizione 33 milioni di più che nel 1896. Ma ciò non è sufficiente, tanto più che alle Indie avvi un regresso nel raccolto dell'aprile scorso.

Totalizzando la produzione in Europa, agli Stati Uniti e alle Indie non si arriva che a 742 milioni d'ettolitri, contro 790 nel 1896 e 813 nel 1897. Da ciò la necessità di ricorrere, oltrechè al grano dell'America del Nord, alla produzione dell'Argentina, del Chili, ecc.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

COSTANTINOPOLI, 23. — Corre voce che, in seguito a confessioni fatte dagli autori degli attentati del 18 corrente, la polizia sia riuscita ad arrestare i membri del Comitato rivoluzionario ed a sequestrarne il materiale di ordegni esplosivi.

Si ritiene imminente l'esecuzione di cinque autori degli ultimi attentati.

I preparativi di questi attentati sarebbero, a quanto sembra, stati fatti a Varna.

La Porta scambiò in proposito comunicazioni col Governo bulgaro.

In tutte le Chiese armene, è stata letta una lettera pastorale, colla quale il Patriarca biasima severamente i recenti attentati, ed esorta gli Armeni a mantenersi calmi.

PARIGI, 23. — Secondo un dispaccio da Nizza al *Figaro*, il Bey di Tunisi avrebbe intenzione di abdicare in favore di suo figlio e di venire a risiedere a Nizza.

PIETROBURGO, 23. — Vi ha un'animazione straordinaria per la città.

Una flottiglia di vapori è partita per Kronstadt, con numerosi passeggieri, uomini e donne, che vi si recano ad assistere all'arrivo del Presidente della Repubblica francese, Félix Faure.

Tutti portano coccarde dai colori russi e francesi.

I giornali sono unanimi nel dare calorosamente il benvenuto al Presidente della Repubblica francese, Félix Faure.

ATENE, 23. — Un incendio distrusse un gruppo di case presso la Banca Nazionale, i cui edifici furono preservati.

I danni superano un milione di franchi.

ZURIGO, 23. — Venne inaugurato, stamane, il Congresso operaio internazionale.

Vi presero parte 300 delegati e vi assistette numeroso pubblico.

Il presidente del Comitato svizzero, Scherrer, di San Gallo, diede il benvenuto ai delegati e fece il discorso inaugurale.

Quindi, sulla proposta di Liebknecht, il Comitato svizzero fu per acclamazione invitato a costituire l'ufficio di Presidenza.

Perciò questo rimase così composto: Presidente, Scherrer — Vicepresidenti, Descurtins, consigliere nazionale cattolico, e Sourbeck, consigliere nazionale socialista — Segretario generale, Greulich e dieci segretari e traduttori.

Fu poscia approvato il regolamento del Congresso.

Ai relatori è consentito di parlare 30 minuti ed agli altri oratori soltanto 10.

KRONSTADT, 23. — La città ed il porto sono animatissimi per l'arrivo del Presidente della Repubblica francese, Félix Faure.

Le navi militari e le navi mercantili portano la gran gala di bandiere in segno di festa.

La cittadinanza accorre numerosissima verso il porto.

Moltissimi s'imbarcano sopra piroscafi per andare incontro a Félix Faure.

La nave francese *Pothuau*, con a bordo il Presidente Félix Faure, arriva in rada alle ore 11,30 ant.

KRONSTADT, 23. — La nave *Pothuau* recante il Presidente della Repubblica francese, Félix Faure, fu salutata dalle salve delle artiglierie, dagli *Urrah!* degli equipaggi e dalle acclamazioni delle migliaia di persone accorse su piroscafi a dargli il benvenuto.

Il *Pothuau* si ormeggiò presso il *yacht* imperiale *Standard*, dal quale il Granduca Alessio si recò a bordo del *Pothuau* per ossequiare il Presidente Félix Faure, ed accompagnarlo a bordo del *yacht Alexandra*, dove lo Czar lo attendeva.

Allorchè il Presidente Félix Faure col Granduca Alessio salì sull'*Alexandra*, lo Czar ed il Presidente Félix Faure si abbracciarono cordialmente.

Frattanto l'*Alexandra* issava sull'albero maestro lo stendardo imperiale e la bandiera francese, e le navi della squadra francese salutavano colle salve d'artiglieria l'*Alexandra*.

Quindi l'*Alexandra* proseguì alla volta di Peterhof.

Il cielo è coperto.

PETERHOF, 23. — Lo Czar ed il Presidente della Repubblica francese, Félix Faure, sbarcarono quì in mezzo a calorose ovazioni di un'immensa folla; e poscia, sempre acclamati, si recarono coi loro seguiti in vettura al Palazzo imperiale, dove ebbero luogo le presentazioni ufficiali.

PETERHOF, 23. — Il Presidente della Repubblica francese, Félix Faure, appena giunto al Palazzo imperiale, fece visita alla Czarina.

Ebbe quindi luogo al tocco una colazione di famiglia, alla quale assistette il Presidente Félix Faure.

Poscia il Presidente Félix Faure fece visita ai Granduchi ed alle Granduchesse.

ZURIGO, 23. — Il Congresso operaio internazionale ha discusso la questione del riposo domenicale.

La maggior parte degli oratori si sono pronunziati in favore

di un giorno di riposo settimanale, da prendersi alla domenica, mentre la deputazione inglese ha chiesto, unanime, di fissare un altro giorno.

Il Congresso ha quindi deciso di inviare l'espressione della sua simpatia agli operai inglesi nella gran lotta che sostengono per la riduzione della giornata di lavoro ad otto ore.

ANCONA, 23. — Sono giunti gli incrociatori inglesi *Hawke* e *Vulcan* della squadra del Mediterraneo.

Se ne attende un altro per giovedì.

Proseguiranno per Venezia.

PETERHOF, 24. — Vi fu iersera, a Corte, un pranzo di gala in onore del Presidente della Repubblica francese, Félix Faure, al quale hanno assistito i Granduchi e le Granduchesse, i dignitari di Corte e di Stato ed i personaggi del seguito di Félix Faure.

Al levar delle mense lo Czar fece, in francese, il seguente brindisi:

« Provo un piacere tutto particolare nel darvi il benvenuto, Signor Presidente, e nel ringraziarvi della vostra visita, che la Russia intera accoglie con viva ed unanime gioia. Il lieto ricordo dei troppo brevi giorni passati in Francia nello scorso anno, rimane incancellabilmente scolpito nel mio cuore, come in quello dell'Imperatrice. Speriamo che il vostro soggiorno fra noi e la sincerità dei sentimenti che risveglia, non potranno che vieppiù stringere i vincoli di amicizia e di simpatia profonda che uniscono la Francia e la Russia. Bevo alla vostra salute, Signor Presidente, ed alla prosperità della Francia! ».

Indi venne suonata la Marsigliese.

Il Presidente della Repubblica francese, Félix Faure, così rispose al brindisi dello Czar:

« Vostra Maestà si compiacque rammentare i giorni troppo brevi che, con S. M. l'Imperatrice, passò a Parigi nello scorso ottobre. La Francia intiera ne conserva dal canto suo il ricordo più commovente. Rispondendo al sentimento profondo di tutta la Nazione, il Presidente della Repubblica viene nella capitale dell'Impero di V. M. ad affermare e stringere vieppiù i vincoli così forti che uniscono i nostri due paesi. Venendo in questa Russia, mentre i cuori dei due paesi battono all'unisono nello stesso pensiero di fedeltà reciproca e di pace, alzo il bicchiere in onore di S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, di S. M. l'Imperatrice e della Russia intera ».

Poscia l'orchestra intuonò l'Inno russo.

BARCELLONA, 24. — Sono state scoperte bombe di dinamite nel sobborgo di Gracia.

LONDRA, 24. — Il *Daily News* crede nell'esistenza di una alleanza franco-russa solida e pacifica.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 23 agosto 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 755.08
Umidità relativa a mezzodì 53
Vento a mezzodì . . . . SW moderato.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado . . . . . . { Massimo 23 °1. / Minimo 18 °5.
Pioggia in 24 ore: — —

23 agosto 1897:

In Europa pressione bassa al N. 744 Hernosand; abbastanza elevata sulla Spagna, Madrid 765.

In Italia nelle 24 ore: pressione ovunque diminuita specialmente al N, fino ad 8 mm. qualche pioggia al Nord.

Stamane: cielo sereno o vario Italia inferiore, nuvoloso coperto altrove con qualche pioggia.

Barometro: 755 Milano, Genova, Verona; 757 Livorno, Ancona; 758 Roma; 760 Lecce, Messina.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente intorno al ponente; cielo vario al S, nuvoloso con pioggie o temporali altrove.

BOLLETTINO METEORICO
DELL UFFICIO CENTRALE DI METEREOLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 agosto 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima nelle 24 ore precedenti	Temperatura Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	legg mosso	28 0	21 0
Genova	coperto	mosso	25 2	21 5
Massa Carrara	coperto	mosso	26 6	20 8
Cuneo	coperto	—	25 1	16 1
Torino	coperto	—	25 2	18 2
Alessandria	coperto	—	2[illegible] 8	16 6
Novara	coperto	—	27 0	16 5
Domodossola	piovoso	—	26 0	11 8
Pavia	coperto	—	29 1	12 9
Milano	coperto	—	30 0	19 3
Sondrio	piovoso	—	26 0	15 5
Bergamo	coperto	—	23 0	18 0
Brescia	piovoso	—	28 2	13 0
Cremona	piovoso	—	27 6	19 8
Mantova	3/4 coperto	—	23 6	17 2
Verona	coperto	—	31 0	21 8
Belluno	coperto	—	26 4	18 3
Udine	coperto	—	27 0	19 0
Treviso	coperto	—	23 9	21 2
Venezia	1/4 coperto	calmo	27 5	20 2
Padova	coperto	—	27 2	20 2
Rovigo	3/4 coperto	—	30 7	18 0
Piacenza	coperto	—	27 2	20 0
Parma	coperto	—	30 9	17 9
Reggio Emilia	coperto	—	30 0	18 9
Modena	coperto	—	29 3	17 9
Ferrara	3/4 coperto	—	28 4	20 2
Bologna	coperto	—	27 6	21 5
Ravenna	coperto	—	32 1	16 0
Forlì	3/4 coperto	—	29 6	20 2
Pesaro	3/4 coperto	calmo	26 8	19 8
Ancona	3/4 coperto	calmo	28 8	22 0
Urbino	coperto	—	27 3	18 0
Macerata	velato	—	29 1	20 4
Ascoli Piceno	sereno	—	30 0	19 0
Perugia	3/4 coperto	—	27 2	18 5
Camerino	1/2 coperto	—	27 1	17 7
Lucca	coperto	—	28 0	17 2
Pisa	coperto	—	24 4	16 8
Livorno	piovoso	calmo	27 5	20 0
Firenze	coperto	—	28 4	18 6
Arezzo	1/2 coperto	—	28 0	16 8
Siena	coperto	—	26 4	15 9
Grosseto	coperto	—	30 5	14 4
Roma	1/2 velato	—	28 3	18 5
Teramo	sereno	—	31 4	17 1
Chieti	sereno	—	29 4	16 2
Aquila	1/4 coperto	—	28 6	13 6
Agnone	sereno	—	25 7	16 9
Foggia	sereno	—	32 0	21 2
Bari	1/4 coperto	calmo	26 8	21 2
Lecce	1/4 coperto	—	29 0	18 9
Caserta	1/4 coperto	—	29 9	17 5
Napoli	sereno	calmo	27 4	20 0
Benevento	nebbioso	—	29 9	16 5
Avellino	sereno	—	27 0	12 8
Caggiano	1/4 coperto	—	25 0	15 5
Potenza	1/4 coperto	—	27 7	11 2
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	23 0	14 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	28 5	22 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	27 7	22 2
Palermo	1/4 coperto	calmo	28 9	17 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	23 0
Caltanissetta	sereno	—	23 0	19 4
Messina	sereno	calmo	29 8	22 6
Catania	sereno	calmo	27 5	20 5
Siracusa	1/4 coperto	calmo	30 0	19 5
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	29 0	18 5
Sassari	3/4 coperto	—	28 2	19 2

LISTINO UFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 agosto 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 97			RENDITA 5 % 1ª grida		— —		p. fine	99 —
			RENDITA 5 % 2ª grida	98,97½	98 97½			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	98,97½	— —			— —
			detta » di L. 25		— —			— —
»			detta » di L. 10		— —			— —
			detta » di L. 5		— —			— —
»			detta 4 ½ %		— —		p. cont.	107 90
			» » in cartelle da L. 45 a 180.		— —			— —
»			» » » « 3 a 45.		— —			— —
»			detta 4 %		— —			98 97½
			» » in cartelle di L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 97			detta 3 % 2ª grida		— —			62 50
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			102 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			99 75
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			102 40
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario		Cor. Med.			
1 lug. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			500 —
»	500	500	dette 4 % 2ª e 8ª Emissione		— —			497 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			330 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			497 —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			505 50
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			443 —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 ½ %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 ½ %		— —			508 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			706 50
»	500	500	» » Mediterranee		— —			536 —
1 apr. 97	500	500	» » Second. della Sardegna.		— —			278 —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 97	800	600	Az. Banca d'Italia		— —			703 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			100 —
1 mar. 97	500	500	» Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			439 —
1 apr. 97	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			385 —
15 apr. 97	500	500	» » Anglo-Romª. per l'illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —			855 —
1 lug. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1240 —
1 lug. 97	250	250	» » Italiana per condotte d'acqua		— —			205 —
1 apr. 97	125	125	» » dei Molini e Pastificio Pantan.		— —			135 50
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed Appi. Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'illuminazione		— —			135 —
15 apr. 97	125	125	» » Anonima Tramvays-Omnibus		— —			235 —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio.		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi.		— —			— —
30 giu. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			346 —
1 apr. 97	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —			125 —
1 gen. 97	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			60 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			27 75
1 gen. 95	25	25	» » di Credito ed'industria Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			530 —
1 lug. 97	250	250	» Acquedotto de Ferrari-Galliera		— —			250 —
			Azioni Società Assicurazioni					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			117 —
»	250	125	» » - Vita		— —			230 50

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			303 —
»	1000	1000	» » Tunisi-Goletta 4 % (oro)		— —			918 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			486 —
1 apr. 96	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			170 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			85 —
1 apr. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			517 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali	329 50	— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
1 gen. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	250	250	» » Ferrovie Sarde (Preferenza)		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano(5% oro)		— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			52 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			8 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia.	90 giorni	— —	— —	104 70	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	105 25	— —	105 30	105 30	105 30 27 1/2	105,37 1/2 27 1/2	105 32 1/2
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 38	26 38	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	— —	26 52	— —	26 50	26 51	26 54 1/4 51	26 52
4	Vienna-Trieste.	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
3	Germania	Chêque	— —	— —	130 —	— —	130 —	130 05 130	130,08 1/2 129,92 (1/2	130 15

Risposta dei premi	28 agosto	Compensazione	30 agosto
Prezzi di compensaz.	28 »	Liquidazione	31 »

Sconto di Banca 5 %
Interessi Anticipazioni 4 1/2 % fino a L. 10,000
» » 4 % oltre a L. 10,000

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO

Rendita 5 %	98 05
detta 4 1/2 %	107 90
detta 4 %	98 —
detta 3 %	62 —
Obb. Municipio di Roma 4 % 1ª Emissione	500 —
Dette 4 % 2ª e 8ª Emissione	493 —
» Cred. Fond. S. Spirito.	327 —
» » » B. d'It. 4 %	483 —
» » » » 4 1/2 %	499 —
» » » dell'Ist. It.	508 —
Az. Ferr. Meridionali	700 —
» » Mediterranee	530 —
» » Sec. della Sardegna	278 —
» Banca d'Italia	742 —
» Banco di Roma	100 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajerie in Terni	375 —
» » Gas (Anglo Rom.)	850 —
» » Acqua Marcia	1215 —
» » Condotte d'Acqua	203 —
Azioni Soc. Molini Past. Pant.	135 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramways-Om.	235 —
» » Nav. Gen. Ital.	333 —
» » Metallurgica Ital.	126 —
» » Piccola Borsa di Roma	60 —
» » An. Piem. Elett.	— —
» » Risanamento di Napoli	28 —
» » Credito Italiano.	530 —
» » Acq. De Ferrari G.	250 —
» Fondiaria Incendio	118 —
» » » Vita	228 —
Obbl. Ferroviarie 3 %	302 —
» » del Tirreno	482 —
» Soc. Immob.	170 —
» » » 4 %	85 —
Ferr. Secondarie della Sardegna	— —
» Ferr. Napoli [illegible]jano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	52 —
» » Immobiliare	8 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

21 agosto 1897.

Consolidato 5 % 98 9541

Consolidato 3 % nominale. 62 50

La Commissione Sindacale

MARIO BONELLI.
GIULIO FRIEDMANN.

Visto: Il Deputato di Borsa: ERNESTO DELVITTO.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.